



- 1 -

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### AMICI DI MUGGIA VECCHIA

ALLEGATO all'atto  
Reg. il 20/04/2022  
N° 1432 Serie 3  
IL DIRETTORE  
IL FUNZIONARIO  
Giuliano Gandia

#### Art. 1 - Costituzione

Con atto del 21 marzo 2015 è stata costituita l'Associazione Amici di Muggia Vecchia da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Muggia (Ts) in Salita Muggia Vecchia n. 53 e con durata illimitata.

#### Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- la ricerca e la raccolta di documentazione di carattere religioso, storico, culturale e sociale relativa alla Basilica di Muggia Vecchia
- la collaborazione con la Parrocchia di Muggia Vecchia per quanto riguarda gli eventi di carattere religioso promossi nell'area
- la collaborazione con la Parrocchia di Muggia Vecchia in relazione ad interventi di manutenzione ordinaria relativi alla Basilica, al sito circostante ed al Parco Archeologico presente, nonché interventi di manutenzione ordinaria del verde esistente, con particolare riferimento alla cura ed alla valorizzazione delle essenze arboree tipiche del luogo

- lo sviluppo di nuovi progetti di recupero ed ampliamento del sito archeologico esistente
- la ideazione, la realizzazione di nuovi progetti e nuove iniziative miranti alla promozione e alla frequentazione del Sito Archeologico, quali ad esempio: seminari, conferenze, mostre, incontri, concerti, fiere ed altri avvenimenti di carattere ludico-ricreativo
- la ideazione, realizzazione e diffusione di materiale documentativo ed informativo relativo alla Basilica e al Sito Archeologico, sia attraverso mezzi di informazione sia tradizionali che moderni (utilizzando i canali internet, web, email)
- La promozione della collaborazione con il Comune di Muggia e con le altre realtà pubbliche, private e realtà religiose presenti sul territorio del ex provincia di Trieste, anche a livello regionale, nazionale ed internazionale per sviluppare progetti d'interesse comune

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solamente con delibera dei soci come previsto dall'art. 21 del presente statuto.

### **Art. 4 - Ammissione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato ma , in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall' art. 6, non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 5: diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'Associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## **Art. 6: Perdita di qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato,

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Art. 7: Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti

## **Art. 8: Assemblea**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.



- 5 -

Si applicano i commi 4 e 5 art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o mediante canali social, contenente il luogo, la data, e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c.2 del C.C.)
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, la fusione e la scissione

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **Art. 9: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altro organo associativo. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'Assemblea Generale provvede alla nomina delle cariche sociali tra i membri eletti dall'Assemblea:

- il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
- il Vicepresidente
- il Segretario Amministrativo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gi amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 11 - Organo di Controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2011, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

### **Art. 12 - Revisore legale dei Conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2011 l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei Conti.

### **Art. 13 - Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 15 - Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

### **Art. 16 - Bilancio di esercizio**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Art. 17 - Libri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura di Consiglio direttivo



- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- libro delle scritture contabili e dei bilanci dell'Associazione

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 18 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 19 - Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

### **Art. 20 - Convenzioni**



Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo rappresentante legale.

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

#### **Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

L'Associazione si iscrive al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli art. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio rappresentante legale fornendo informazioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 117/2017 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS e ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 23 - Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e in quanto compatibili, si applica le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica del settore.

Per quanto non è riconducibile al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

### **Norma Transitoria**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà:

**ASSOCIAZIONE AMICI DI MUGGIA VECCHIA APS ETS**